

Legislazione : legge federale che limita il diritto di disdire i rapporti d'impiego in caso di servizio militare

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **23 (1951)**

Heft 5

PDF erstellt am: **17.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-244060>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

legge espr., ossia soltanto a decorrere dai venti giorni dopo la fissazione definitiva dell'indennità. Allorchè la procedura d'espropriazione fu iniziata, ossia il 2 dicembre 1947, la Confederazione si trovava in possesso dei fondi già dal 1940. Fino al 2 dicembre 1947 essa li aveva posseduti a seguito di requisizione militare, la quale cessò a quella data per l'inizio della procedura d'espropriazione. Con la domanda di espropriazione la Confederazione manifestava l'intenzione di rendere definitiva la situazione provvisoria creata dalla requisizione militare. Ma benchè si passasse dal regime della requisizione militare a quello dell'espropriazione, il possesso dei fondi continuò a restare alla Confederazione. In un siffatto caso appare equo che gli interessi siano dovuti, in analoga applicazione dell'art. 76 Legge espr., dal giorno dell'inoltro della domanda di espropriazione. Non è forse superfluo rilevare che questa soluzione è quella che la Confederazione stessa ha proposto ed è stata accolta il 27 agosto 1949 nella causa eredi H., analoga alla presente.

LEGISLAZIONE

Legge federale che limita il diritto di disdire i rapporti d'impiego in caso di servizio militare ¹⁾

1° aprile 1949

Art. 1.

Campo d'applicazione.

Le disposizioni seguenti si applicano ai rapporti d'impiego ²⁾ disciplinati dal Codice delle obbligazioni o dalla legge sul lavoro nelle fabbriche.

¹⁾ Questa legge (che sostituisce il Decr. 13 settembre 1940 adottato allo stesso scopo dal Consiglio federale in base ai poteri conferitigli dall'Ass. fed. col Decr. 30 agosto 1939 sulla protezione del paese ed il mantenimento della neutralità) è un complemento all'art. 352 cpv. 3 Codice delle Obbligazioni il quale dispone che in nessun caso costituisce causa grave di risoluzione d'un contratto di lavoro la prestazione di un servizio militare svizzero obbligatorio. Ci sembra utile richiamarla.

²⁾ S'intendono i rapporti « DI LAVORO »: il testo tedesco e quello francese usano appunto « ANSTELLUNGSVERAELTNISSE » e « CONTRAT DE TRAVAIL ». Il contratto d'impiego è una nozione più ristretta: il Codice delle Obbligazioni distingue fra il rapporto di lavoro concernente un impiego e quello concernente semplice mano d'opera (operai, domestici, ecc.): art. 333 in riguardo ai periodi di pagamento della mercede; art. 347 cpv. 2, 348 cpv. 2, 350 in riguardo ai termini di disdetta.

E' considerato come servizio militare, nel senso della presente legge, ogni servizio militare svizzero che dia diritto al soldo, compreso il servizio complementare e il servizio nella protezione antiaerea.

Art. 2.

Limitazioni generali del diritto di dare la disdetta.

a) *Per causa di servizio militare.*

E' vietato al datore di lavoro licenziare un lavoratore a motivo del servizio che questi deve prestare. La disdetta data a questo titolo è nulla.

Art. 3.

b) *Durante il servizio militare.*

Il rapporto d'impiego non può essere disdetto da parte del datore di lavoro finchè il lavoratore si trova in servizio militare nè durante i quattordici giorni successivi al licenziamento. La disdetta data nonostante questo divieto è nulla.

Art. 4.

Sospensione del termine di disdetta.

L'entrata di un lavoratore in servizio militare sospende, per la durata di questo servizio, il termine che decorre per effetto di una disdetta del rapporto d'impiego; detto termine riprende a decorrere il giorno dopo il licenziamento. ³⁾

Se deve essere osservato un termine di disdetta legale o contrattuale (per es. la fine di un mese) la cui scadenza non coincide con quella del termine che è stato sospeso, detto termine sarà prorogato fino al più prossimo termine di disdetta.

Art. 5.

Eccezioni.

Le disposizioni che limitano il diritto di dare la disdetta non sono applicabili:

a) quando la durata d'impiego dipende dallo scopo di esso, segnatamente se si tratta di un'occupazione stagionale o di impiego per l'esecuzione di un lavoro determinato;

³⁾ Questa frase significa semplicemente che il servizio militare sospende il decorso di una disdetta già data.

- b) quando l'azienda cessa di esistere o il datore di lavoro deve sospendere in tutto o in parte ⁴⁾ l'esercizio. In caso di ripresa, il successore è tuttavia vincolato dalle limitazioni del diritto di dare disdetta;
- c) quando il lavoratore abusa manifestamente della protezione accordatagli;
- d) quando il rapporto può essere sciolto per cause gravi (art. 352 e seguenti del Codice delle obbligazioni).

Art. 6.

Computo del servizio militare.

Se a una determinata durata del rapporto d'impiego sono congiunti certi vantaggi, i giorni di servizio militare compiuti dal lavoratore sono computati per il calcolo della durata stessa.

Art. 7.

Limitazioni a favore del datore di lavoro, del diritto di dare la disdetta.

Nelle aziende che appartengono a persone fisiche, ad una società semplice, ad una società in nome collettivo o in accomandita, il capo azienda chiamato a prestare servizio può parimente invocare le limitazioni generali del diritto di dare la disdetta, ma solamente nei confronti dell'operaio o dell'impiegato incaricato di assumere le sue funzioni per la durata del servizio.

Del pari, nelle società in nome collettivo o in accomandita, o in enti con personalità giuridica, la persona responsabile della gestione dell'azienda, chiamata a prestare servizio militare, può invocare dette limitazioni, ma solamente nei confronti dell'impiegato o dell'operaio incaricato di assumere le sue funzioni per la durata del servizio.

Le eccezioni alle limitazioni del diritto di dare la disdetta si applicano parimente in favore del lavoratore.

Art. 8.

Convenzioni tra le parti.

Qualsiasi rinuncia anticipata alla protezione accordata al lavoratore è nulla. Invece, le parti possono in ogni tempo convenire di rinunciare alle limitazioni del diritto di dare la disdetta stabilite in favore del datore di lavoro.

⁴⁾ Si deve intendere « IN NOTEVOLE PARTE ». Così i testi tedesco e francese: « ERHEBLICHE TEILE » - « UNE PARTIE IMPORTANTE ».

Art. 9.

Controversie. Procedura.

I Cantoni vigilano a che le controversie siano regolate con procedura accelerata e gratuita.

Qualora l'azione si riveli temeraria, il giudice può addossare all'attore tutte le spese o parte di esse.

Art. 10.

Disposizioni finali.

Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge. ⁵⁾

A contare da quella data è abrogato l'articolo 23, lettera *b*, della legge federale sul lavoro nelle fabbriche.

⁵⁾ *Entrata in vigore il 1. gennaio 1950.*

Una potente arma usata nel conflitto coreano dalle Unità Americane:

cannone anticarro 155 mm. (ha una lunghezza di 10 m. e viene comunemente detto *Long Tom*).

